



**Ai Presidenti degli Ordini
Regionali/Provinciali/Interprovinciali della Professione di Ostetrica**
[Loro PEC – email](#)

Oggetto: Circolare n.19/2021 – D.L. n.44 del 01/04/2021 Obbligo vaccinale professioni sanitarie.

La Federazione Nazionale degli Ordini della professione di Ostetrica (FNOPO) comunica che il Consiglio dei Ministri in data 31/03/2021 ha approvato un Decreto Legge, conosciuto come Decreto Aprile 2021, pubblicato sulla G.U. n.79 del 01/04/2021 (D.L. n.44 del 01/04/2021), con entrata in vigore il giorno della pubblicazione, nel quale si dettano disposizioni in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2.

Di particolare interesse per la professione di Ostetrica/o è l'art.4 rubricato: ***“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”***.

Il suddetto articolo 4 così recita: *“In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2.”*, pone in capo agli Ordini territoriali competenti l'obbligo di trasmettere *“entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto [...] l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede.”*

L'obbligo vaccinale citato può essere derogato o differito solo in caso di *“accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestato dal medico di medicina generale.”*

Il decreto stabilisce, inoltre, che *“entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi [...], le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi”* e quando *“dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati”*.

Qualora l'ASL accerti l'inosservanza dell'obbligo vaccinale, da parte dell'esercente la professione sanitaria o dell'operatore sanitario, ne dà immediata comunicazione all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale, comunicata immediatamente dall'Ordine di appartenenza, determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

L'esercente la professione sanitaria o l'operatore sanitario che non ha ottemperato all'obbligo vaccinale è adibito, ove possibile, a mansioni diverse dal proprio ruolo, anche inferiori, e che comunque non implichi rischi di diffusione del contagio.



Prot. 1159 Class. 1101

Roma, 2 aprile 2021

Qualora l'assegnazione a mansioni diverse non sia possibile, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato per il periodo fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Per quanto indicato dal provvedimento in oggetto e di specifica competenza degli Ordini Territoriali di invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione alla presente comunicazione nelle forme di rito e a predisporre per gli adempimenti richiesti.

Cordiali saluti.

La Presidente FNOPO
Dott.ssa Maria Vicario